



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
Legge Regionale n.15 del 04/08/2015



SCHEMA CONTRATTO PER L'OSPITALITÀ
PRESSO SITI RAI WAY



Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge,

TRA

la **CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**, nella persona del **Dott. Salvo PUCCIO** domiciliato per la sua carica in Messina, Corso Cavour Palazzo della Provincia, il quale interviene nella qualità di Dirigente della 5ª Direzione della Città Metropolitana di Messina, C.F. 80002760835, autorizzato alla firma del contratto ai sensi di legge di seguito indicata per brevità come “Cliente” **da una parte**

E

Rai Way S.p.A., direzione e coordinamento RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. con sede in Roma, Viale G. Mazzini, 14, con sede legale in Roma, Via Teulada, 66, capitale sociale EURO 70.176.000,00 (settantamilioncentosettantaseimila/00), interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di Roma nr. 05820021003, R.E.A. nr. 0925733, di seguito, più brevemente, “Rai Way”, in persona dell’**Ing. Umberto BABUSCIO**, nato a Benevento il 15/09/1964, in qualità di Chief Business Development Officer di seguito indicate anche congiuntamente come “Parti” e disgiuntamente come “Parte” **dall'altra**

PREMESSO CHE

- a) Il Cliente dichiara e garantisce di aver ottenuto le necessarie autorizzazioni dalle competenti Autorità per gestire il seguente Servizio:
 - Diffusione radiomobile – Ponte Radio provinciale per i servizi di Protezione Civile e Generali dell’Ente;
- b) Rai Way, le cui azioni sono state ammesse alle negoziazioni sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. a partire dal 19 novembre 2014, è controllata da RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. ai sensi dell'art. 2359 c.c. ed opera nell’ambito della progettazione, l’installazione, la realizzazione, la manutenzione, implementazione, sviluppo e manutenzione del software, nonché della predisposizione e gestione di una rete commerciale, distributiva e di assistenza, il tutto finalizzato alla prestazione di servizi di trasmissione, distribuzione, diffusione di segnali e programmi sonori e visivi, ivi compresi a titolo esemplificativo, la telefonia vocale, la trasmissione di messaggi in voce, dati, video, ed altri servizi a valore aggiunto, quali la telefonia per gruppi chiusi di utenti o altri tipi di servizi multimediali ed il servizio di comunicazioni mobili e personali; conformemente alle previsioni del proprio statuto sociale Rai Way è proprietaria di numerosi siti distribuiti sull’intero territorio nazionale ed è iscritta al ROC gestito dall’Autorità per le Garanzie nella Comunicazioni;
- c) Il Cliente ha chiesto a Rai Way di installare e/o mantenere installati, compatibilmente con le esigenze di servizio di Rai Way, propri apparati ricetrasmittenti e/o di collegamento e/o sistemi irradianti (d’ora in poi anche “Postazione/i”) presso fabbricati e/o impianti e/o infrastrutture di proprietà o comunque nella disponibilità di Rai Way (d’ora in avanti anche indifferentemente “Siti”) dichiarando di aver ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti;



- d) in data 17.11.2011 Rai Way S.p.A. e Città Metropolitana di Messina hanno stipulato un accordo per ospitalità di postazioni presso siti Rai Way, con scadenza al 31.12.2019;
- e) in data 23.4.2020 con comunicazione di Prot. RW/CBDO/2020/0002587/P/C Rai Way trasmetteva l'offerta economica relativa al nuovo accordo avente ad oggetto l'ospitalità presso siti Rai Way ed in particolare presso il sito di M.Soro (cod. 40459)
- f) la Città Metropolitana di Messina, con comunicazione dell'11.11.2020 (Prot. n. 4348), in riscontro alla comunicazione di cui al punto e) manifestava il proprio interesse al rinnovo dell'accordo proponendo al contempo una rilocalizzazione degli apparati e delle antenne al fine di migliorare le condizioni tecniche del Servizio;
- g) Rai Way, fatto salvo l'invio della documentazione di progetto da parte del Cliente, conferma la fattibilità tecnica della rilocalizzazione richiesta dal Cliente di cui al punto che precede;
- h) Sulla base di quanto sopra con il presente contratto (di seguito anche solo "Contratto") si intendono regolamentare, sia sotto l'aspetto procedurale che economico, le condizioni dell'ospitalità delle Postazioni del Cliente presso Siti di Rai Way con decorrenza dal 01.01.2021.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati si considerano parte integrante del presente contratto e vincolano le Parti alla loro osservanza e rispetto, così come qualsiasi altra parte del presente.

Art. 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto l'ospitalità presso i Siti offerti da Rai Way, di Postazioni di proprietà del Cliente per l'erogazione dei Servizi indicati in premessa. L'elenco delle Postazioni ospitate presso i Siti e i relativi corrispettivi è riportato nell'Allegato A. Con riferimento alla richiesta di rilocalizzazione della Postazione all'interno del Sito di M. Soro in allegato A1 si riporta la nuova configurazione che, a seguito dell'invio di idonea documentazione tecnica di progetto, verrà realizzata e confermata tramite la redazione di apposito verbale sottoscritto da entrambe le Parti. Le Parti convengono che l'Allegato A potrà essere periodicamente aggiornato con le nuove Postazioni ospitate e i relativi corrispettivi.

Le Postazioni saranno ospitate:

- a) in locali/tralicci di proprietà o comunque nella disponibilità di Rai Way ma di uso comune;
- b) in locali/tralicci di proprietà o comunque nella disponibilità di Rai Way destinati ad uso esclusivo del Cliente;
- c) in un prefabbricato/contenitore/traliccio di proprietà del Cliente, realizzato/installato su terreno di proprietà o comunque nella disponibilità di Rai Way. In tal caso il Cliente avrà la facoltà di realizzare a propria cura e spese, previa approvazione del relativo progetto da parte di Rai Way, i relativi lavori. Tali lavori dovranno essere eseguiti dal Cliente, subordinatamente all'ottenimento da parte dello stesso delle relative concessioni edilizie, nel pieno rispetto della normativa di legge ed in particolare delle norme di sicurezza.

Le richieste di ospitalità di ciascuna delle Postazioni dovranno essere effettuate nei modi, nelle forme e secondo le procedure indicate nell'Allegato B al presente contratto.



Art. 3

OBBLIGHI A CARICO DEL CLIENTE

Il Cliente provvederà, a propria cura e spese, a tutti i lavori di installazione a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza nonché delle regole di installazione stabilite da Rai Way. Inoltre, in caso di nuova installazione o di modifica della/e Postazione/i, il Cliente provvederà a propria cura e spese ad eseguire, ove richiesto da Rai Way, la verifica statica delle esistenti strutture di Rai Way da esso utilizzate e a fornire a Rai Way la relativa certificazione, nonché a sostenere i costi per le eventuali modifiche strutturali che si rendessero necessarie all'esito della suddetta verifica.

Nel caso in cui si renda necessaria la produzione dell'asseverazione statica o della verifica statica o di un progetto di rinforzo della struttura, tale documentazione sarà fornita dal Cliente in n. 2 copie originali in formato cartaceo, timbrate e firmate dal professionista incaricato. Resta inteso che in caso sia necessario produrre il certificato d'idoneità statica (CIS), lo stesso dovrà essere redatto e sottoscritto esclusivamente e necessariamente da soggetto diverso rispetto al professionista che ha redatto e sottoscritto il progetto di massima architettonico-urbanistico, la verifica statica ed il progetto esecutivo di rinforzo statico della struttura, così come meglio specificato nell'Allegato B al Contratto.

Il Cliente, per eventuali affidi relativi alle installazioni o alla manutenzione, si impegna a selezionare le ditte secondo tutti i criteri tecnico economici atti a garantire la massima diligenza, professionalità e competenza del personale che opererà sui Siti.

In ogni caso il Cliente assume a proprio esclusivo carico ogni responsabilità per i sinistri e per i danni in genere, direttamente o indirettamente derivanti alle proprie Postazioni e/o agli apparati e/o ai Siti di Rai Way, a dipendenti della Rai Way, del Cliente medesimo e/o di ditte da essa incaricate, nonché a terzi in genere e/o loro cose, sollevando espressamente Rai Way da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Il montaggio delle antenne potrà essere effettuato esclusivamente rispettando quanto descritto e regolamentato nell'Allegato B al Contratto.

Il Cliente provvederà, inoltre, a propria cura e spese, ad effettuare tutti i lavori di installazione delle Postazioni ivi comprese le eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture civili esistenti presso i Siti, per la cui esecuzione, il Cliente dovrà ottenere da Rai Way il preventivo consenso scritto. L'esecuzione da parte del Cliente di tutti i suddetti lavori ed opere dovrà avvenire a regola d'arte e nel pieno rispetto della normativa di legge e, in particolare, delle norme di sicurezza così come meglio indicato al successivo punto f) del presente articolo.

Nel caso in cui il Cliente dovesse eseguire lavori non strutturali, il Cliente stesso dovrà ottenere da Rai Way la preventiva autorizzazione scritta.

Altresì, prima di attivare la Postazione ospitata presso il Sito, il Cliente dovrà ottenere la previa autorizzazione scritta da parte di Rai Way.

Ogni singola componente delle Postazioni sarà munita di un'etichetta recante la denominazione del Cliente.

Il Cliente dovrà immediatamente ripristinare, a propria cura e spese, quanto dovesse risultare manomesso da parte sua in relazione alle strutture e/o impianti di Rai Way, assumendosi ogni relativa responsabilità per gli eventuali danni, sia nel corso che al termine del rapporto di ospitalità in oggetto.

Fermo restando quanto previsto nell'Allegato B al Contratto in merito alle modalità ed ai termini di accesso ai Siti, sarà a cura ed a carico del Cliente l'ottenimento di eventuali servitù di passaggio per l'accesso ai Siti.

Il Cliente, qualora abbia necessità di costituire un deposito di scorte, dovrà preventivamente chiedere l'autorizzazione a Rai Way e dovrà inviare le suddette parti di scorta con la prevista bolla di accompagnamento dei beni viaggianti a titolo di deposito.

Il Cliente si impegna inoltre a:



- a) installare solo proprie Postazioni per il/i Servizio/i per il/i quale/i ha ottenuto le necessarie autorizzazioni dalle competenti Autorità;
- b) non permettere che le Postazioni siano utilizzate da qualsiasi terzo in qualsiasi forma o modo, fatto salvo quanto necessario al regolare svolgimento delle attività proprie del sistema di Protezione civile;
- c) mantenere le proprie Postazioni in perfetta efficienza ed eliminare nel più breve tempo possibile eventuali disturbi o interferenze di origine radioelettrica agli apparati di Rai Way o di altri Enti o Società ospitate, sollevando Rai Way da ogni e qualsiasi responsabilità per l'attività del Cliente e per gli eventuali disturbi o interferenze o danni di qualunque genere che per qualsiasi causa (comprese quelle dovute a scariche atmosferiche) potessero occorrere a persone o cose, ivi comprese le Postazioni stesse e incluse le persone incaricate dell'installazione, dell'esercizio e della manutenzione della/e Postazione/i, nonché a qualunque terzo avente titolo;
- d) interrompere, qualora non fosse possibile rimuovere altrimenti gli effetti di cui al precedente punto c), su richiesta di Rai Way, le proprie emissioni per non pregiudicare le finalità per cui il Sito in questione è stato realizzato, in attesa della individuazione della soluzione più idonea a ripristinare il/i Servizio/i del Cliente.
- e) non effettuare misure di campo elettromagnetico (NIR, etc.) all'interno dei Siti. Tali misure potranno essere effettuate unicamente da Rai Way ed eventuali deroghe dovranno essere esplicitamente autorizzate in forma scritta da Rai Way medesima;
- f) a mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e di fornitura previsti o prescritti dalle vigenti norme antinfortunistiche, anche ai fini della sicurezza di persone, impianti e cose di Rai Way e di terzi, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alle norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (c.d. Testo Unico sulla Sicurezza), nonché eventuali successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, il Cliente dichiara e garantisce sin d'ora che il proprio personale o quello di terzi dal Cliente stesso incaricato, riceverà un'adeguata informazione e formazione in materia di sicurezza e di salute, sui rischi derivanti dalle proprie attività, in relazione alla situazione impiantistica ed ambientale e ai comportamenti e misure di sicurezza da adottare, in ragione delle mansioni, attività e lavorazioni che il personale individuato è chiamato a svolgere presso i Siti.

Il Cliente assume a proprio esclusivo carico ogni responsabilità per i sinistri e per i danni in genere, direttamente o indirettamente causati da essa, da sue opere, da suoi dipendenti o fornitori, a dipendenti della Rai Way, del Cliente medesimo e/o di ditte da esso incaricate, nonché a terzi in genere e/o loro cose, sollevando espressamente Rai Way da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Il Cliente garantisce, altresì, la corretta gestione delle emergenze che dovessero verificarsi in occasione dello svolgimento delle proprie attività e lavorazioni presso gli immobili/impianti/infrastrutture di Rai Way.

Al fine di garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, Rai Way, ove necessario, fornirà la documentazione di sicurezza, prevista dalla normativa di legge relativa al Sito oggetto del Contratto.

In caso di accesso alle aree Rai Way oggetto dell'ospitalità da parte di terzi incaricati dal Cliente, sarà compito del Cliente, quale committente, provvedere all'assolvimento degli obblighi di informazione e coordinamento, ai fini della sicurezza, di tutte le imprese ed i soggetti coinvolti nei lavori.

In caso di violazione di anche uno solo dei divieti o di inadempimento di uno degli obblighi previsti al presente art. 3, sarà facoltà di Rai Way dichiarare risolto immediatamente, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., il contratto, pregiudicando il risarcimento dei danni.



Art. 4

OBBLIGHI A CARICO DI RAI WAY

Fermo restando quanto previsto al punto d) dell'art. 3, Rai Way si impegna a comunicare con 6 mesi di preavviso eventuali modifiche ai propri impianti che possano causare interferenze reciproche. Qualora, per sopravvenuti motivi di insanabili interferenze, di indisponibilità di spazio o per altri motivi connessi con i propri compiti istituzionali, Rai Way non possa più mantenere la concessa ospitalità, essa dovrà darne comunicazione con almeno 6 mesi di anticipo al Cliente, che provvederà alla rimozione delle Postazioni a propria cura e spese. In ogni caso Rai Way si impegna ad individuare con il Cliente le possibili sistemazioni tecnicamente ed economicamente più convenienti.

Rai Way ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento, per particolari esigenze aziendali, lo spostamento, nell'ambito dello stesso Sito, delle Postazioni ivi ospitate. In tale caso Rai Way si impegna ad individuare con il Cliente le possibili sistemazioni tecnicamente ed economicamente convenienti che quest'ultimo, in caso di accettazione, adotterà a propria cura e spese. Nel caso in cui il Cliente non accetti la soluzione proposta dovrà rimuovere la/le propria/e Postazione/i entro 6 mesi. In occasione dello spostamento o della rimozione delle Postazioni si redigerà un apposito verbale congiunto e se del caso si aggiornerà l'Allegato A.

Art. 5

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Il costo relativo alla fornitura di energia elettrica è a carico del Cliente. Qualora non fosse possibile la fornitura dell'energia elettrica dall'impianto di stazione dell'Ente erogatore che già rifornisce il Sito Rai Way, il Cliente provvederà a richiedere direttamente all'Ente erogatore a propria cura e spese l'allacciamento alla rete di energia elettrica.

Il Cliente al termine dell'installazione dovrà consegnare a Rai Way copia della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, sulla base di quanto previsto dal DM 37/08 e dal DPR 462/01. Il Cliente può richiedere, per le Postazioni oggetto del contratto, l'alimentazione d'emergenza disponibile presso il Sito. In tal caso gli eventuali costi per l'adeguamento degli impianti di Rai Way e i costi di esercizio sono a carico del Cliente.

Art. 6

SUPERAMENTO DEI VALORI MASSIMI DI CAMPO ELETTROMAGNETICO

Qualora nel corso del rapporto di ospitalità, i valori di campo elettromagnetico complessivo consentito per il funzionamento e l'esercizio degli apparati insistenti sul Sito dovessero superare i livelli massimi prescritti per legge dalle Autorità competenti, il Cliente, su invito delle competenti Autorità, sarà tenuto a ridurre la potenza erogata dalle proprie Postazioni ovvero, ove ciò non risulti sufficiente, a provvedere allo spegnimento e alla rimozione della/e Postazione/i stessa/e a propria cura e spese. Resta inteso che le parti provvederanno ad individuare di comune accordo eventuali sistemazioni alternative tecnicamente ed economicamente convenienti, quali lo spostamento della/e Postazione/i, a cura e spese del Cliente nell'ambito dello stesso o di altri Siti. In caso contrario il rapporto di ospitalità si intenderà risolto con riferimento alla/e Postazione/i interessate.

Art. 7

CONSISTENZA DELLE POSTAZIONI

In occasione dell'installazione delle Postazioni presso un Sito, come meglio specificato nell'Allegato B al presente contratto, sarà redatto apposito verbale, sottoscritto congiuntamente (SAR – Site Activation Report - Allegato D.5), dal quale risulteranno le varie componenti delle



Postazioni stesse. Tale verbale servirà, oltre che per i fini contabili, anche per gli adempimenti previsti dal DPR 441/1997 e successive modificazioni. Ogni variazione e/o modifica (anche qualitativa) degli Postazioni, dovrà essere preventivamente approvata da Rai Way.

Allo stesso modo, la cessazione del rapporto di ospitalità degli Postazioni presso un Sito dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dalle Parti (SRR Site Restoration Report – Allegato D.6) valido anche ai fini del DPR 441/1997 già citato.

La consistenza delle Postazioni del Cliente presso i Siti sarà aggiornata al 31 dicembre di ogni anno, sulla base dei verbali redatti a norma del presente articolo e, qualora variata rispetto al 31 dicembre dell'anno precedente, tale consistenza verrà comunicata con lettera raccomandata A/R o tramite Posta Elettronica Certificata da Rai Way al Cliente. In difetto di contestazioni entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione essa si intenderà approvata.

Art. 8

INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE POSTAZIONI

L'installazione, la manutenzione e l'esercizio delle proprie Postazioni nonché la manutenzione ordinaria degli spazi dove le Postazioni stesse sono situate, sono di esclusiva competenza del Cliente che se ne assume ogni onere e responsabilità.

Il Cliente provvederà, a propria cura e spese, a tutti i lavori di manutenzione delle proprie Postazioni e degli eventuali prefabbricati/contenitori/tralicci di cui al punto c) del precedente art. 2, nel pieno rispetto della normativa di legge ed in particolare delle norme di sicurezza, assumendosene ogni onere e responsabilità.

Rai Way, così come regolamentato nell'Allegato B relativamente al punto "Modalità di Accesso Presso i Siti Rai Way", dovrà consentire al Cliente o a tecnici dallo stesso incaricati l'accesso al Sito nel minor tempo possibile per le richieste di autorizzazione relative a tutte le attività funzionali o connesse all'installazione, alla gestione ed alla manutenzione degli apparati del Cliente

Art. 9

MODIFICHE AGLI IMPIANTI

Il Cliente non potrà apportare alcuna modifica agli immobili e agli impianti di Rai Way senza preventiva autorizzazione scritta da parte della stessa Rai Way.

Le spese eventualmente sostenute per la realizzazione delle modifiche autorizzate da Rai Way, ivi comprese quelle concernenti le relative verifiche statiche e gli eventuali conseguenti interventi sulle infrastrutture di Rai Way per superamento dei livelli di carico massimo sostenibile, sono completamente a carico del Cliente.

Rai Way si riserva comunque il diritto di richiedere per iscritto, in qualsiasi momento, al Cliente la demolizione delle opere eseguite in violazione di quanto previsto al primo comma del presente articolo e il ripristino della situazione "quo ante", concedendo al Cliente stesso un termine massimo per l'adempimento non superiore a 60 giorni, decorrenti dalla data della notifica della summenzionata comunicazione scritta. Trascorso infruttuosamente tale termine Rai Way si riterrà implicitamente e tacitamente autorizzata ad eseguire i lavori di demolizione delle suddette opere realizzate senza autorizzazione ed a effettuare il ripristino della situazione "quo ante" completamente a spese del Cliente.

Art. 10

PRIVACY E RISERVATEZZA

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data



Protection Regulation, in seguito “GDPR” o “Regolamento”), Rai Way tratterà i dati del rappresentante legale, degli eventuali procuratori o delegati, dei referenti del Cliente che operativamente gestiscono i rapporti con Rai Way (complessivamente “Interessati”). I predetti dati sono trattati da Rai Way per le seguenti finalità:

a) finalità connesse alla instaurazione e all’esecuzione del Contratto con il Cliente (base giuridica: art. 6, comma 1, lett. b) del GDPR, il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte);

b) al fine di esercitare i diritti e/o adempiere agli obblighi nascenti dal Contratto e/o al fine di adempiere agli obblighi di legge facenti capo a Rai Way, quali l’adempimento di obblighi contabili e fiscali (base giuridica: art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR, il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento);

c) finalità accessorie o strumentali – quali la gestione della clientela, la programmazione delle attività, la gestione del contenzioso (base giuridica: art. 6, comma 1, lett. f), il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi).

Per le finalità di cui sopra, Rai Way tratterà dati anagrafici, relativi al ruolo/posizione lavorativa e dati di contatto (“Dati”); in relazione ad alcune tipologie di ruoli aziendali, potrà inoltre trattare dati giudiziari, acquisiti direttamente dagli Interessati e/o dal Cliente e/o presso le autorità pubbliche, ove a ciò tenuta in virtù della normativa vigente.

Il conferimento dei dati del rappresentante legale, degli eventuali procuratori o delegati, nonché delle altre figure aziendali il cui trattamento è previsto da obbligo di legge gravante su Rai Way è strettamente necessario, in mancanza potrebbe non essere possibile sottoscrivere il Contratto. Il conferimento dei dati degli eventuali referenti operativi è facoltativo, ma estremamente utile anche per il Cliente per l’agevole esecuzione del Contratto.

I Dati saranno conservati per dieci anni, ai sensi dell’art. 2220 c.c. e delle normative fiscali e contabili, salvo i periodi di conservazione ulteriori, nei casi previsti dalle norme vigenti ed applicabili a Rai Way.

Il conseguimento delle finalità in parola potrà avvenire anche per mezzo di trasmissione e comunicazione dei Dati a terzi, con ciò intendendo tali terzi autorizzati al correlato trattamento dei Dati stessi, in quanto incaricati di svolgere o fornire specifici servizi strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale, quali società di servizi informatici, società di outsourcing, società di postalizzazione, consulenti e liberi professionisti, il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati. Un elenco nominativo di tutti i soggetti appartenenti alle predette categorie è disponibile presso la sede di Rai Way. Il conferimento dei Dati richiesti, siano essi acquisiti in base ad un obbligo di legge ovvero in quanto strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale, è necessario e l’eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di svolgere le attività richieste per la conclusione e per l’esecuzione del Contratto.

La vigente normativa riconosce all’Interessato numerosi diritti; tra questi, il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Per esercitare i diritti indicati è possibile scrivere una mail a tutelaprivacy@raiway.it oppure una raccomandata al Titolare del trattamento. L’Interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento è RAI WAY S.p.A., P. IVA n. 05820021003, Via Teulada, 66, 00195 – Roma.

Il Cliente si impegna a consegnare a tutti gli Interessati come sopra definiti la presente clausola, quale informativa rilasciata da Rai Way ai sensi dell’art. 14 del GDPR.

Il Cliente manleva e tiene indenne Rai Way, sostanzialmente e processualmente, da qualsiasi rivendicazione che, a qualsiasi titolo, in qualsiasi sede o in qualsiasi tempo (anche in data successiva alla cessazione, per qualsiasi motivo, del Contratto), possa essere promossa da chicchessia nei confronti di Rai Way in relazione ad omissioni e/o violazioni di uno e/o più degli



impegni assunti ai sensi del presente articolo, con salvezza di ogni ulteriore diritto e/o azione previsti dalla legge o dal Contratto.

Il Cliente e Rai Way si obbligano, altresì, a:

a. trattare con la massima riservatezza i dati di natura confidenziale di cui dovessero venire a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto e a non divulgare né comunicare in alcun modo, in tutto o in parte, i citati dati ed informazioni riservate a chiunque, salvo espresso e preventivo assenso dell'altra Parte e casi di comunicazione in adempimento ad obblighi di Legge, in particolare derivanti dalla quotazione di Rai Way, o provvedimenti di pubbliche autorità; in tale ultimo caso la Parte che è soggetta all'obbligo di comunicazione sarà tenuta ad informare preventivamente per iscritto l'altra Parte;

b. comunicare immediatamente all'altra Parte qualunque evento abbia violato la riservatezza e/o l'integrità dei dati forniti.

Fermo restando quanto sopra, qualsiasi altra notizia, documento informazione concernente direttamente o indirettamente le attività svolte o l'organizzazione di ciascuna delle Parti di cui venisse a conoscenza ciascuna Parte o il proprio personale o collaboratori, in relazione alle prestazioni effettuate in virtù del Contratto, dovrà essere trattato come materiale riservato e non potrà essere duplicato, riprodotto, asportato o, comunque, comunicato a terzi, neanche parzialmente, anche qualora contenesse notizie già di dominio pubblico.

Tale obbligo di riservatezza varrà per tutta la durata del Contratto e per un periodo di 5 (cinque) anni successivo alla data di sua cessazione.

Art. 11

CORRISPETTIVI

Per l'ospitalità delle proprie Postazioni presso i Siti di cui all'Allegato A, il Cliente verserà a Rai Way a titolo di corrispettivo annuo la somma di Euro 6.172,00 IVA esclusa, determinata sulla base della consistenza delle Postazioni ospitate presso i Siti alla data di sottoscrizione del presente contratto e dei criteri tariffari di cui all'Allegato C al presente contratto.

Il corrispettivo annuo, a seguito della rilocalizzazione di cui al punto f) delle premesse si ridetermina in Euro 6.684,50 IVA esclusa con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla data di modifica attestata dal relativo verbale di attestazione della consistenza congiuntamente sottoscritto.

Il Cliente verserà, inoltre, a Rai Way per ciascuna attivazione e/o successiva modifica alle Postazioni gli importi una tantum stabiliti dai Criteri Tariffari di cui all'Allegato C.

Per il periodo intercorrente tra la decorrenza del corrispettivo e il successivo 31 dicembre il Cliente corrisponderà a Rai Way un importo pari alla quota parte del corrispettivo annuo stabilito al primo comma del presente articolo.

Per gli anni successivi, il Cliente verserà anticipatamente a Rai Way i corrispettivi annui determinati sulla base della consistenza delle Postazioni al 31 dicembre dell'anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi in caso di variazione della consistenza delle Postazioni ospitate presso i Siti rispetto al 31 dicembre dell'anno precedente, sulla base dei Criteri Tariffari di cui all'Allegato C.

Tutti i mandati di pagamento che saranno emessi in favore di **Rai Way S.p.A.** in dipendenza del servizio di cui al presente atto dovranno essere effettuati, dietro emissione di regolare fatturazione elettronica da parte di **Rai Way S.p.A.**, mediante accredito sul c/c intrattenuto dalla medesima presso l'Istituto Intesa San Paolo Spa Filiale di Torino, coordinate bancarie ABI 03069, CAB 01000, CIN R, IBAN IT98R0306901000100000124357, BIC BCITITMM..

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente contratto, pena la risoluzione dello stesso.



Art. 12

ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI

A partire dal 1° gennaio successivo all'anno di sottoscrizione del contratto i corrispettivi annui per le Postazioni ospitate e le tariffe per le eventuali Postazioni aggiuntive verranno rivalutati sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel mese di ottobre rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Gli importi risultanti saranno arrotondati, per eccesso o per difetto, a 0,50 Euro. I canoni e le tariffe non subiranno modifiche nel caso di variazione negativa del suddetto indice ISTAT.

Art. 12 bis

ANNUALITA' PREGRESSA

Il Cliente si impegna a corrispondere entro e non oltre il 31.12.2021, a titolo di indennità di occupazione, per i servizi regolarmente già resi nel periodo intercorrente tra il 01.01.2020 ed il 31.12.2020 il seguente importo: 6.172,00 euro, il cui pagamento avverrà con le stesse modalità e nei medesimi termini di cui al precedente art. 11.

Art. 13

POSTAZIONI AGGIUNTIVE

In caso di richiesta da parte del Cliente di Postazioni aggiuntive, la relativa attivazione dovrà avvenire entro e non oltre 120 giorni dalla data di rilascio da parte di Rai Way dell'autorizzazione finale all'installazione con redazione del relativo verbale, fatti salvi gli eventuali impedimenti per forza di causa maggiore. Qualora l'attivazione non sia stata effettuata entro tale termine e non sia stata comunicata dal Cliente a Rai Way la formale rinuncia all'ospitalità delle Postazioni, a partire da tale predetta data, il Cliente sarà tenuto al versamento dei corrispettivi annui relativi all'ospitalità degli stessi.

I corrispettivi annui relativi all'installazione di Postazioni aggiuntive decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è avvenuta l'attivazione delle Postazioni e sono contabilizzati fino all'ultimo giorno del mese di effettiva cessazione degli stessi.

Art. 14

CESSAZIONE DI POSTAZIONI

La cessazione di Postazioni dovrà essere comunicata dal Cliente a Rai Way con lettera raccomandata A/R o tramite Posta Elettronica Certificata con un preavviso di 6 mesi dalla data di efficacia della cessazione.

La cessazione del rapporto di ospitalità per ogni singola Postazione dovrà risultare da apposito verbale (SRR Site Restoration Report – Allegato D.6).

Mediante la firma del suddetto verbale, in ogni caso di risoluzione o cessazione del Contratto e/o della singola Postazione, il Cliente darà atto di aver già provveduto a:

- effettuare, a sua cura e spese, tutte le opere di ripristino in relazione al Sito dove la Postazione era ospitata e in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ad aver provveduto a rimuovere, dismettere ed eventualmente demolire i manufatti architettonici, gli apparati e le antenne con i relativi attacchi, cavi e cavidotti, le canaline, i quadri elettrici etc. ed ogni altra opera posta in essere dal Cliente e/o da ditte e/o professionisti da quest'ultimo incaricati presso il Sito; e a
- smaltire a sua cura e spese, nonché in ottemperanza alle vigenti norme in materia di ambiente ed alla politica ambientale di Rai Way così come definita al successivo art. 23, i rifiuti, i detriti ed ogni materiale di risulta che verrà prodotto o che sarà conseguenza diretta o indiretta delle



operazioni di dismissione della Postazione del Cliente, manlevando e tenendo indenne Rai Way da ogni pretesa o danno che ad essa possa derivare da qualsivoglia violazione da parte del Cliente alle vigenti normative in tema di ambiente e di smaltimento dei rifiuti.

In assenza del rispetto puntuale delle condizioni summenzionate non sarà possibile addivenire alla firma del verbale di cui sopra (SRR) e, pertanto, la Postazione presso il Sito sarà da ritenersi ancora attiva e continueranno a decorrere i corrispettivi pattuiti nell'ambito del presente Contratto.

Art. 15

PERIODICITÀ' DI FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

Il corrispettivo relativo al primo anno solare di validità del presente contratto sarà versato dal Cliente posticipatamente dietro presentazione da parte di Rai Way di regolare fattura con pagamento 60 giorni data fattura.

Per gli anni successivi i corrispettivi annuali saranno versati anticipatamente dal Cliente con:

Periodicità: *trimestrale posticipata*

Termini di pagamento: *60 giorni data fattura*

Qualora la morosità del Cliente nel pagamento dei corrispettivi superi i tre mesi, Rai Way avrà facoltà di disporre la sospensione della fornitura del servizio oggetto del contratto e di risolvere di diritto il contratto stesso, con il conseguente risarcimento del danno e fatto, comunque, salvo il pagamento di tutte le fatture in sospeso.

Art. 16

COMUNICAZIONI

1. Fatture

Le fatture dovranno essere trasmesse mediante il Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate, inserendo:

- codice Univoco "XKFTMM",
- campo riservato al CUP il codice "___".

2. Altre comunicazioni

Premesso che le Parti si danno atto di conoscere le strutture territoriali di Rai Way per la gestione dei Siti con le quali dovranno essere risolte in via prioritaria le eventuali problematiche tecniche emergenti, tutte le comunicazioni scritte concernenti il contratto dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

- a) per Rai Way: Rai Way S.p.A. – Chief Business Development Officer – Via Teulada n. 66 – 00195 Roma (RM), PEC raiway@postacertificata.rai.it
- b) per il Cliente: CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA, Palazzo dei Leoni, Corso Cavour n. 86 – 98100 Messina (ME), PEC protocollo@pec.prov.me.it

Art. 17

DIVIETO DI CESSIONE A TERZI

Nessuna delle Parti potrà trasferire a terzi i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto, fatta eccezione per eventuali società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Cod. Civ..

Art. 18

MODIFICHE

Eventuali accordi modificativi del contratto dovranno essere conclusi per iscritto ivi comprese le modifiche derivanti da nuove normative in materia che dovessero essere emanate dagli organismi competenti.



Art. 19

RISOLUZIONE

In caso di inadempimento grave da parte del Cliente ad una o più delle obbligazioni assunte contrattualmente sarà facoltà di Rai Way intimare l'adempimento entro un termine determinato, decorso inutilmente il quale il contratto si intenderà risolto, ovvero, in caso di violazione di uno degli obblighi di cui agli artt. 2, 3, 6, 10, 11, 17, 19 dichiarare immediatamente risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., impregiudicato il risarcimento del danno.

Il contratto si intenderà automaticamente risolto nel caso di modifiche normative e/o regolamentari, con particolare riferimento alla convenzione RAI–Stato e al relativo contratto di servizio, che incidano sulle attività previste dal presente Contratto, o cessazione dei titoli in base ai quali Rai Way dispone degli spazi assegnati al Cliente per l'installazione del/gli proprio/i apparato/i secondo quanto previsto all'art. 2 punti a), b) e c).

Tutte le ipotesi di recesso, risoluzione e cessazione del contratto sono applicabili anche con riferimento alle singole Postazioni ospitate presso ciascun Sito Rai Way. La cessazione del rapporto di ospitalità dovrà risultare da apposito verbale secondo quanto indicato al precedente art. 7.

In qualsiasi caso di cessazione del contratto, il Cliente si impegna a rimuovere le Postazioni da essa installati e a provvedere ad ogni altra eventuale opera di ripristino entro il termine di 30 giorni dalla data della cessazione. In tal caso l'importo dovuto per l'anno in corso sarà determinato sulla base di quanto stabilito all'art. 14 salvo, in caso di inadempimento del Cliente, il risarcimento del danno.

Art. 20

DURATA CONTRATTUALE

Il presente Contratto decorre dalla data del 01.01.2021 e scadrà il 31.12.2026.

La Città Metropolitana di Messina comunicherà, almeno sei mesi prima della sopraccennata scadenza, mediante lettera raccomandata A/R o altra modalità di comunicazione certificata, al locatore, la volontà di proseguire nel rapporto locativo, per analogo periodo agli stessi patti e condizioni. Ciò al fine di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per l'eventuale rinnovazione contrattuale.

Fermo restando quanto sopra, è facoltà di entrambe le Parti comunicare il recesso mediante raccomandata A.R., all'indirizzo di cui all'art. 13 delle Condizioni Generali di Contratto di Ospitalità, o via pec all'indirizzo raiway@postacertificata.rai.it (per Rai Way) o via pec protocollo@pec.prov.me.it (per il Cliente) con un preavviso di mesi 6 (sei) dalla data di efficacia del recesso.

Art. 21

FIDEJUSSIONE

Il Cliente è esonerato dal presentare fidejussione bancaria rilasciata da istituto bancario di primaria importanza.

Art. 22

REGISTRAZIONE

Il presente contratto sarà registrato solo in caso di uso con pagamento dell'imposta in misura fissa, per il combinato disposto degli artt. 5, 6 e 40 del D.P.R. 131/86 e dell'art. 1 punto b) parte seconda, della tariffa allegata allo stesso decreto, a cura della parte che avrà avuto interesse alla registrazione. Per quanto non richiamato nel presente si fa riferimento alle norme vigenti in materia.



Art. 23

POLITICA AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA, NORME DI COMPORTAMENTO AMBIENTALE

Il Cliente preso atto dei principi tutti espressi nel documento di politica ambiente, salute e sicurezza di Rai Way che dichiara di conoscere globalmente e nelle sue singole parti, avendone presa completa e piena visione su base cartacea e/o attraverso collegamento telematico al sito Internet <http://www.raiway.it/web/guest/ambiente> si impegna, per tutta la durata del Contratto, ad operare attenendosi a quanto nello stesso espresso, e a farlo conoscere nonché a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all'esecuzione del Contratto. A tal fine, il Cliente si impegna ad osservare e far osservare ai citati soggetti un comportamento ad esso pienamente conforme e che non risulti in alcun modo lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori di attenzione verso la tutela dell'ambiente, la sicurezza dei lavoratori ed il rispetto dei cittadini che vivono in prossimità delle aree occupate dai propri impianti, in cui Rai Way si riconosce e che applica nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con i terzi.

Fermo restando quanto espresso al paragrafo precedente, il Cliente dichiara di ben conoscere le norme di comportamento ambientale che deve osservare nella gestione degli aspetti ambientali che caratterizzano la propria attività quando opera presso i siti e le sedi nella disponibilità di Rai Way, conformemente al sistema di gestione ambientale adottato dalla Rai Way stessa, per averne presa completa e piena visione su base cartacea e/o attraverso il collegamento telematico al sito internet <http://www.raiway.it/web/guest/ambiente>.

Il Cliente si impegna pertanto per tutta la durata del Contratto ad adempiere e far adempiere i propri dipendenti, collaboratori, socie e chiunque partecipi all'esecuzione del Contratto, a quanto indicato nel suddetto documento che si intende pertanto costituire parte integrante e sostanziale del Contratto, pena l'applicazione delle penali di cui oltre nonché la risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 24

CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI RAI WAY EX D.LGS. N. 231/2001 E POLICY ANTICORRUZIONE

Il Cliente, preso atto dei principi etici generali di onestà e osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede nonché del contenuto tutto del codice etico adottato dalla società (d'ora in avanti "Codice Etico") - che dichiara di conoscere nella sua globalità e nelle sue singole parti, avendone presa completa e piena visione su base cartacea e/o attraverso collegamento telematico al sito internet www.raiway.it - si impegna, per tutta la durata del Contratto, ad attenersi al Codice Etico stesso, e a farlo conoscere nonché a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, e chiunque partecipi all'esecuzione del Contratto, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad esso pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui Rai Way si riconosce e che applica nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con i terzi.

Il Cliente altresì, espressamente dichiara di conoscere, avendone presa completa e piena visione su base cartacea e/o attraverso collegamento telematico al sito internet www.raiway.it (nella versione qui messa a disposizione) il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Rai Way ex D.Lgs. 231/2001 ("Modello") sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti e le misure integrative di quest'ultimo in materia di prevenzione della corruzione adottate da Rai Way medesima con riferimento alle fattispecie contemplate dalla legge 190/2012 ("Policy Anticorruzione") – nella versione messa a disposizione dalla stessa Rai Way – e si impegna a



tenere, nell'esecuzione delle prestazioni comportamenti in linea con detto Modello, nonché a farlo conoscere e a farvi attenere i suoi dipendenti, collaboratori, e chiunque partecipi all'esecuzione del Contratto stesso.

L'osservanza delle disposizioni del Codice Etico e dei principi e delle norme di comportamento contenuti nel Modello e nella Policy Anticorruzione, è considerata parte essenziale, nell'interesse di Rai Way, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle obbligazioni del Cliente assunte con il Contratto.

La violazione anche di uno solo degli obblighi indicati nel Codice Etico o dei principi di comportamento applicabili come stabiliti dal Modello e dalla Policy Anticorruzione, nonché dei relativi obblighi normativi di riferimento, costituisce inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione del Contratto, impregiudicato il risarcimento del danno. Il Cliente sarà tenuto, comunque, il caso di mancata risoluzione del Contratto, al pagamento di una penale pari al 10% dell'intero valore del Contratto, al lordo delle ritenute di legge, per ogni singola inadempienza, impregiudicato il risarcimento dei danni.

Il Cliente con la firma del Contratto dichiara di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti), o in violazione della Policy Anticorruzione, nel proprio rapporto con Rai Way, in particolare nella fase delle trattative e della conclusione del Contratto e si impegna, per quanto di sua spettanza, a vigilare sull'esecuzione del Contratto in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal sopracitato D.Lgs.231/2001 o dalla Policy Anticorruzione, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le azioni più opportune in conformità alla legge ed ai propri strumenti di organizzazione interna.

Art. 25

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia comunque derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del contratto presente accordo troverà applicazione la legge italiana e sarà competente in via esclusiva il Foro di Messina.

Art. 26

ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente accordo i seguenti allegati debitamente sottoscritti dalle parti:

- l'Allegato A: Elenco delle Postazioni della Città Metropolitana di Messina ospitate presso Siti Rai Way e relativi corrispettivi al 1-1-2020 ;
- l'Allegato A1: Elenco delle Postazioni della Città Metropolitana di Messina ospitate presso Siti Rai Way e relativi corrispettivi a seguito di rilocalizzazione;
- l'Allegato B: Modalità, tempi e procedure di attivazione della fornitura
- l'Allegato C: Criteri tariffari;
- l'Allegato D: Modulistica;

Art. 27

RUBRICAZIONE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (tasse, imposte, ecc.) sono a totale carico di **Rai Way S.p.A.**

Il presente atto, formato e stipulato in forma elettronica, è stato redatto, mediante l'utilizzo ed il controllo degli strumenti informatici su _____ facciate e parte della _____, a video. Lo stesso atto viene inviato mediante posta elettronica alla Ditta che, riconosciuto conforme



alla propria volontà, lo sottoscrive con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera "s" del D.lgs. 7 marzo 2005 n°82, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), e lo invia nuovamente al dirigente sopra nominato, che appone la propria firma digitale e lo trasmette nuovamente alla Ditta, tramite posta elettronica certificata o comunque con posta elettronica con avviso di ricevimento dalla quale risultino la data e l'ora certa di ricezione.

Detto atto, completo di allegati, e di tutte le sottoscrizioni digitali, viene conservato con la seguente modalità: una copia viene custodita dal Dirigente responsabile del procedimento; una copia viene trasmessa alla parte ed una terza copia viene custodita dal Servizio Contratti che ne cura l'annotazione cronologica nell'apposita Rubrica, dopo la sottoscrizione di entrambe le parti. Il numero e la data di annotazione in rubrica dell'atto saranno assegnati al momento della trasmissione finale dell'atto stesso alla controparte, e comunicati con messaggio di posta elettronica certificata. In caso di controversie, messa in mora o contestazioni, il soggetto che ne ha interesse presenterà istanza al Servizio Contratti affinché provveda alla registrazione. Ricorrendo tale eventualità, il soggetto interessato alla registrazione dovrà corrispondere le somme occorrenti per tale adempimento nonché quelle riferite a bolli e tasse. Il Servizio Contratti provvederà, entro e non oltre i successivi dieci giorni lavorativi a registrare detto atto e conseguentemente rilascerà relativa attestazione al soggetto che ha inoltrato richiesta di registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, senza riserve.

Per la Città Metropolitana di Messina

Il Dirigente della IV[^] Direzione Servizi Tecnici Generali

Dott. Salvo PUCCIO n.q. (Firmato digitalmente)

per Rai Way SpA

Chief Business Development Officer

Ing. Umberto BABUSCIO n.q. (Firmato digitalmente)

Ai fini di quanto disposto dagli artt. 1341 e 1342 C.C., si approvano espressamente per iscritto i seguenti articoli:

- ART. 3 OBBLIGHI A CARICO DELL'OSPITATO
- ART. 10 PRIVACY E RISERVATEZZA
- ART. 11 CORRISPETTIVI
- ART. 15 PERIODICITÀ' DI FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO
- ART. 17 DIVIETO DI CESSIONE A TERZI
- ART. 19 RISOLUZIONE
- ART. 20 DURATA CONTRATTUALE
- ART.23 POLITICA AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA, NORME DI COMPORTAMENTO AMBIENTALE
- ART.24 CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI RAI WAY EX D.LGS. N. 231/2001 E POLICY ANTICORRUZIONE
- ART. 25 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Per la Città Metropolitana di Messina

Il Dirigente della IV[^] Direzione Servizi Tecnici Generali

Dott. Salvo PUCCIO n.q. (Firmato digitalmente)

Per Rai Way SpA

Chief Business Development Officer

Umberto BABUSCIO n.q. (Firmato digitalmente)

